



COMUNE DI PIEGARÒ PROVINCIA DI PERUGIA
 P.ZZA MATTEOTTI, 7 - C.A.P. 06066 - TEL. 075/8358903 - FAX 075/8358290 - e.m.: pichini@comune.piegario.pg.it
AREA AMMINISTRATIVA e SERVIZI SOCIALI
 Ufficio Segreteria Sindaco-Giunta-Servizi Scolastici-Contratti immobili com.ali

A V V I S O

Contributo per acquisto libri di testo agli alunni della scuola secondaria di 1° grado e secondaria di 2° grado per l'A.S. 2020/2021

Con il presente Avviso si comunica che la Regione dell'Umbria, con propria deliberazione di Giunta Regionale n. 775 del 02/09/2020, in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ha approvato criteri e modalità per accedere al contributo in oggetto. Gli interessati **residenti** dovranno:

presentare la domanda debitamente compilata in ogni sua parte **al Comune di Piegario** entro e non oltre **LUNEDÌ 12 Ottobre 2020** su apposito modello predisposto dalla Regione Umbria (Allegato B), reperibile presso l'**Ufficio Servizi Scolastici (Dott.ssa Mirella Pichini - n. tel. 075.8358903)**, e scaricabile dai **siti web**: www.regione.umbria.it/istruzione, sezione Bandi e contributi, o presso le segreterie delle scuole o dal sito del Comune di Piegario www.comune.piegario.pg.it ;

CRITERI E MODALITÀ

La Regione dell'Umbria, al fine dell'attuazione del beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2020/2021, fornisce i seguenti criteri:

1. La titolarità dell'intervento per l'erogazione del contributo per i libri di testo è dei Comuni, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 28/2002, i quali ne stabiliscono le modalità attuative, fermo restando il requisito della residenza anagrafica, assicurando l'intervento agli studenti sotto soglia I.S.E.E. prevista al successivo punto 2, includendo i soggetti che, seppur residenti sul loro territorio frequentano scuole di altre regioni laddove, queste ultime, non assicurino loro il beneficio.
2. Sono ammessi al beneficio gli studenti **residenti in Umbria**, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, appartenenti a famiglie il cui l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), rientra nella soglia di **€ 10.632,94**.
 Il valore I.S.E.E. viene determinato, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/13, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), il cui modello tipo e le relative istruzioni per la compilazione sono contenute nell'allegato A al Decreto Ministeriale 7 novembre 2014, del Decreto Interministeriale del 12 aprile 2017, dei Decreti Ministeriali nn. 363 del 29 dicembre 2015, 146 dell'1 giugno 2016 e 138 del 13 aprile 2017 e della Legge n. 89 del 26 maggio 2016.
 Qualora non sia ancora disponibile l'attestazione relativa all'I.S.E.E., può essere presentata la domanda di contributo libri di testo, indicando i dati di presentazione della DSU (Dichiarazione sostitutiva unica). In questo caso l'attestazione I.S.E.E. potrà essere acquisita dal Comune successivamente.
Si invitano i richiedenti a rivolgersi ai soggetti autorizzati al rilascio dell'I.S.E.E. (CAF, sedi INPS, ecc.) per ottenere l'attestazione I.S.E.E. definitiva.
3. Gli interessati dovranno:
 - presentare la domanda direttamente **al Comune di residenza dell'alunno** entro il **12 ottobre 2020** sull'apposito modello predisposto (Allegato B), reperibile sul sito internet della Regione, www.regione.umbria.it/istruzione, sezione Bandi e contributi, presso i Comuni o presso le segreterie delle Scuole;
 - attestare una situazione economica familiare secondo il calcolo I.S.E.E., pari o inferiori ad **€ 10.632,94**.
 - Dichiarare di non essere beneficiari di altro contributo o sostegno pubblico di altra natura per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali.
4. I Comuni accolgono le domande prodotte dai propri residenti sull'apposito modello predisposto (Allegato B), sia per gli alunni frequentanti scuole con sede sul territorio comunale o in comuni vicini, sia per quelli frequentanti scuole fuori Regione.
 I singoli Comuni valutano l'ammissibilità delle domande, in base ai requisiti previsti, con verifica per i casi di frequenza extra-regionale della non sovrapposizione del beneficio. Ai fini dell'acquisizione delle domande il Comune può avvalersi della collaborazione delle Scuole.
5. I Comuni dovranno trasmettere alla Regione Umbria, Servizio Istruzione e Apprendimenti il numero delle istanze pervenute e dichiarate ammissibili al beneficio (previa disamina delle stesse), tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it, entro il **06 novembre 2020**;
6. La liquidazione dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo ai beneficiari, da parte dei Comuni, è subordinata alla **presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo**. La documentazione di spesa relativa all'acquisto dei libri di testo deve essere conservata per 5 anni (dalla data di ricevimento del pagamento del contributo).
7. I Comuni sono tenuti a svolgere la funzione di controllo sulle domande presentate dai beneficiari, ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR n. 445/2000 e secondo le specifiche procedure e modalità stabilite nei propri regolamenti, sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato il contributo per la fornitura dei libri di testo.